

bilità a lui dell'azione ». Ed è questo, del resto, il concetto che noi leggiamo nella dottrina ⁽¹⁵⁷⁶⁾.

Ciò posto, possiamo concludere che la locazione d'opera resta sempre ed in ogni caso locazione d'opera. Ove il dubbio può sorgere è, invece, sul punto se il conduttore divenga preposto del committente: tutto si riduce, pertanto, ad una *quaestio facti* (sussistenza o no dell'ingerenza del locatore, sua estensione e portata), che il giudice può risolvere senza tema di errare quando sotto gli occhi gli si offra un esplicito testo di legge, che al committente di una determinata opera, non solo dia il diritto, ma anco imponga *il dovere* di dirigerne l'esecuzione ⁽¹⁵⁷⁷⁾.

Quest'ultimo è, appunto, il nostro caso. Il pilota pratico è un conduttore d'opera, perchè promette un risultato definito; quest'opera egli compie a bordo della nave, cioè a dire in casa dell'armatore, nella sfera di dominio dell'armatore, con l'ausilio dell'equipaggio arruolato dall'armatore ⁽¹⁵⁷⁸⁾; nell'esecuzione della sua prestazione egli ha il comando, *di fatto* ⁽¹⁵⁷⁹⁾, della rotta e di ogni manovra di vele, di ancore, ecc. (art. 201 cod. m. m.: contenuto del contratto, valido solo nei rapporti interni fra pilota, capitano ed armatore), ma non ha il comando, *di diritto*, valevole di fronte ai terzi, quale risulta dagli art. 107 cod. m. m. e 504, princ. cod. comm., e che appartiene al capitano. Se, dunque, proprio nelle località ove è d'uso assumere il pilota (art. 504, princ.), il comando appar-

(1576) E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di dir. civ. ital.*, V^a ed., vol. IV, Firenze, 1920, pag. 243: « Se il danno avvenga durante la costruzione o la riparazione dell'edificio, ne deve rispondere l'imprenditore; salvo che il committente si sia riservato la direzione o la sorveglianza dell'opera: la loro responsabilità è in tal caso regolata dagli art. 1151-1153 ». Nello stesso senso, vedi autori ivi citati.

(1577) La Cassazione (sez. un.) 3 dicembre 1925, escluse l'applicabilità dell'art. 1153 cod. civ. in un caso in cui l'ente appaltante aveva il diritto, non il dovere, della vigilanza (*Corte di Cassazione*, 1926, p. 511 segg.).

(1578) Decise la Corte di Cassazione (sez. un.) 20 febr. 1925 (*La Corte di Cassazione*, 1925, p. 443) che, nel caso di locazione d'opera eseguita dall'artefice in luogo appartenente al committente e nella sfera di azione di questo, a rischio di quest'ultimo va il perimento della cosa avvenuto per un fatto che rientra nella sfera d'azione del committente.

(1579) Vedi retro, § 245.